PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
Dec. di Medaglia d'Oro al V.M.

BANDO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE SESSIONI D'ESAME TRIENNIO 2023-2025

In esecuzione:

- a quanto previsto dal "Regolamento provinciale per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida nelle autoscuole" rispettivamente della Provincia di Lucca e della Provincia di Massa-Carrara.
- alla Convenzione tra le Province di Lucca e Massa Carrara per lo svolgimento congiunto degli esami per il riconoscimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di insegnante e/o istruttore di guida presso le autoscuole, perfezionata in data 4 maggio 2022;
- al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.17 del 26 gennaio 2011 che approva il "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola";
- alla determina dirigenziale di approvazione del presente avviso pubblico;

è indetto il bando pubblico, con validità triennale (2023-2025) per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida nelle autoscuole in sinergia tra le Provincie di Lucca e Massa-Carrara.

Per l'**annualità 2023** si prevede lo svolgimento delle prove di esame per l'abilitazione in oggetto **entro il mese di luglio 2023.**

Le **domande di partecipazione** devono pervenire entro il **9 giugno 2023.**

Per l'**annualità 2024 e 2025:**

- sessione primaverile 15 marzo – 15 aprile;

- sessione autunnale 15 settembre – 15 ottobre (con numero minimo).

Le **domande di partecipazione** alla **sessione primaverile** di ciascun anno dovranno pervenire entro la fine del mese di **febbraio.**
Le domande di partecipazione alla **sessione autunnale** di ciascun anno dovranno pervenire entro il mese di **agosto.**

Le **date delle prove** saranno stabilite tenuto conto del numero delle domande presentate e comunque comprese nel periodo sopra indicato. Inoltre la sessione autunnale non avrà luogo con meno di 5 candidati, nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo stabilito, le domande pervenute saranno comunque inserite nella sessione primaverile (facendo salvi i pagamenti già effettuati).
Le date di svolgimento delle singole prove saranno tempestivamente rese note sui rispettivi siti ufficiali delle due Provincie in convenzione.

ART. 1 – TIPOLOGIE DI ESAME

Il presente bando disciplina l'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di:

a) **insegnante di teoria presso le autoscuole;**

b) **istruttore di guida presso le autoscuole.**

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per l'ammissione all'esame il candidato al momento di presentazione della domanda deve essere in possesso dei seguenti requisiti generici:

- deve essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno degli Stati Membri della Comunità Europea stabilito il Italia, ovvero cittadino extracomunitario munito di regolare titolo di soggiorno ed in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione;
- deve avere la residenza anagrafica in una delle due Province ovvero il solo domicilio se comprovato con dichiarazione attestante l'attività lavorativa o di studio (come da articolo 14 della Convenzione tra le due Province);
- deve aver raggiunto la maggiore età;
- non deve essere interdetto giudizialmente né inabilitato;
- non deve essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 159/2011 (antimafia) e ss. mm.ii;
- in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni (la validità dei titoli di studio conseguiti all'estero e la loro equiparazione ai titoli di studio italiani deve essere certificata dalla competente autorità scolastica).
- Non essere stati dichiarati "non idonei" anche da altre Province in esami per il conseguimento dell'abilitazione richiesta nei due mesi precedenti alla scadenza di presentazione delle domande.

Per l'ammissione all'esame per **insegnante di teoria** il candidato al momento di presentazione della domanda deve essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- Patente di guida della categoria B normale o speciale.
- Partecipazione al "corso di formazione iniziale per insegnante" così come previsto dall'art. 2 del D.M. n. 17 del 26/01/2011.

Per l'ammissione all'esame per **istruttore di guida** il candidato al momento di presentazione della domanda deve essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- Età non inferiore a ventuno anni;
- Patente di guida comprendente;
  - almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle

abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi nonché per la loro revisione;

- almeno le categorie B,C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione;
- almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori che intendono conseguire l'abilitazione ai soli fini della dichiarazione di cui all'art. 123 comma 5 del D.lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii.

- Il requisito della patente si intende correttamente posseduto se la stessa non è stata sospesa o revocata;

- Partecipazione al corso di formazione iniziale così come previsto dall'art. 7 del D.M. n. 17 del 26/01/2011;

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione, a pena di esclusione.

ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione all'esame, redatta su apposita modulistica per la quale il candidato provvederà ad assolvere l'imposta di bollo (16 euro) in modo virtuale secondo le indicazioni nella stessa riportate, scaricabile dai siti web delle Province di Lucca e Massa-Carrara, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione con firma autografa o con firma digitale e corredata da fotocopia di un valido documento d'identità. La domanda dovrà essere indirizzata alla Provincia di residenza:

Provincia di Lucca: Area Tecnica – Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio – Ufficio Trasporto Privato - Cortile Carrara, 1

Provincia di Massa-Carrara – Settore Tecnico: Servizio Viabilità - Polizia Provinciale-Servizio TPL/Trasporti-Ambiente - Piazza Aranci n. 35

La domanda dovrà pervenire mediante una delle seguenti modalità, a pena di esclusione:

- preferibilmente in **modalità telematica** tramite invio alla pec istituzionale dei rispettivi Enti di residenza:

- **Lucca**: *provincia.lucca@postacert.toscana.it*

- **Massa-Carrara**: *provincia.massacarrara@postacert.toscana.it*

oppure

- **all'Ufficio Protocollo delle rispettive Province tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente a mano.**

In caso di presentazione all'Ufficio Protocollo si informa che gli orari di apertura al pubblico sono:

- Protocollo della Provincia di Lucca: dal lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,00 alle 16,00.

- Protocollo della Provincia di Massa-Carrara dal lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00.

A prescindere dalla modalità di trasmissione, la domanda di partecipazione all'esame dovrà pervenire tassativamente entro le scadenze indicate nella premessa di cui sarà data, comunque, comunicazione sui siti delle due Province.

Non saranno ammessi a partecipare all'esame i candidati le cui domande perverranno oltre i termini indicati nella premessa per ciascuna sessione.

Nel caso in cui l'istanza risultasse incompleta, ovvero in caso di documentazione insufficiente o errata, i candidati riceveranno all'indirizzo e-mail/PEC comunicato dal candidato nell'istanza, una comunicazione con la richiesta di integrazioni, da produrre agli uffici entro 10 gg dal suo ricevimento, pena esclusione dalla procedura d'esame.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la **ricevuta comprovante il versamento dell'imposta di bollo (€ 16,00) e del contributo per diritti di segreteria (€ 100,00) come indicato nel modello di domanda** (allegato e parte integrante) che dovranno essere effettuati **esclusivamente attraverso la modalità Online** (così come previsto dal Dlgs n. 217/2017 articolo 65, comma 2 e come modificato da ultimo dal Decreto Semplificazioni n. 76/2021), sezione pagamenti on line dei rispettivi siti della Provincia di residenza:

- Provincia di Lucca: nella sezione sito Ente – Pagamenti On line https://www.provincia.lucca.it/pagamentionline – Rimborsi vari, cliccare "*i*" per istruzioni. Nella causale dei due pagamenti deve essere obbligatoriamente indicato il nome e cognome del candidato e la dicitura "esame per il conseguimento "Esami abilitazioni professionali ufficio Trasporto Privato e mese/anno di riferimento della sessione".

- Provincia di Massa-Carrara: Pagamenti On line – Pagamenti spontanei - Tasse e oneri di servizio Trasporto Pubblico Locale, indicando nel Dati Dettaglio la causale "Esami abilitazioni professionali". Pagamenti spontanei (provincia-online.it)

  I suddetti versamenti non sono rimborsabili.

Nel caso di superamento dell'esame per il rilascio dell'attestato verrà richiesto un ulteriore assolvimento dell'imposta di bollo virtuale (€ 16,00), secondo le modalità indicate nel modello di domanda di partecipazione.

Nei casi di accertata insussistenza di uno o più requisiti, o in caso di mancato versamento dell'imposta di bollo e dei di diritti di segreteria, il candidato sarà escluso dall'esame, ricevendone comunicazione all'indirizzo e-mail/PEC indicato.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
- fotocopia fronte-retro leggibile delle patenti possedute in corso di validità ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle patenti di guida con il numero, luogo e data di rilascio delle medesime, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000;
- copia attestato rilasciato al termine della frequenza al corso di formazione iniziale richiesto per il tipo di esame che si vuole sostenere;
- nel caso di cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, fotocopia fronte-retro leggibile del titolo di soggiorno.

Le Amministrazioni Provinciali **non si assumono alcuna responsabilità** per eventuali ritardi/disguidi postali o informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

I candidati portatori di handicap, che intendano fruire dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5.2.1992, n.104, devono richiedere nella domanda di ammissione gli ausili e i tempi aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap. La richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure concorsuali/selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non possono eccedere il 50% del tempo assegnato per le singole prove. Tutta la documentazione di supporto alla richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo della Provincia di residenza entro e non oltre i dieci giorni antecedenti la data fissata per lo svolgimento della prova scritta d'esame, unitamente all'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire l'assistenza richiesta con modalità adeguate.

ART. 4 – AMMISSIONE CANDIDATI

Per l'ammissione dei candidati si procederà in esito all'istruttoria delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito nello specifico avviso.

Gli **elenchi dei candidati ammessi** alle prove d'esame saranno pubblicati esclusivamente sul sito web delle amministrazioni, **con effetto di notifica ufficiale** e convocazione per gli esami da sostenere nei giorni ivi indicati.

Il calendario delle prove d'esame, il luogo e le modalità organizzative verranno **resi noti anch'essi sul sito web delle amministrazioni** pertanto, i candidati ammessi a sostenere le prove di esame, sono tenuti a presentasi, senza alcun ulteriore preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora ivi indicati.

Si raccomanda la massima puntualità: i candidati che si presenteranno a prova iniziata non saranno ammessi a sostenere l'esame.

La mancata presentazione alle prove nel giorno stabilito comporterà l'automatica decadenza ad ogni effetto della domanda presentata. Tuttavia, qualora l'assenza sia **dovuta a malattia comprovata da relativo certificato medico**, trasmesso via PEC/posta elettronica entro la data di svolgimento della prima prova di esame, la Commissione riconvocherà, senza ulteriore preavviso, il candidato alla prima sessione utile.

- **Provincia di Lucca** PEC provincia.lucca@postacert.toscana.it

  MAIL l.moriani@provincia.lucca.it

- **Provincia di Massa - Carrara** PEC provincia.massacarrara@postacert.toscana.it

  MAIL d.danesi@provincia.ms.it

Se, a giudizio della Commissione Unica esaminatrice, il giorno di una prova d'esame non sarà possibile l'espletamento della stessa ne verrà stabilito il rinvio con comunicazione orale ai candidati presenti e con successiva pubblicazione sul sito internet degli Enti della nuova data ed ora.

All'atto della presentazione a ciascuna prova d'esame, i candidati dovranno esibire in originale un documento di riconoscimento in corso di validità, integro e leggibile in tutte le sue parti e munito di fotografia pena la non ammissione.

5 - PROGRAMMA DI ESAME E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE

L'esame, in lingua italiana, è orientato alla verifica della conoscenza delle materie sotto riportate (specificatamente alla disciplina oggetto d'esame)
Le materie, le prove d'esame, le modalità d'esame e le modalità di valutazione delle prove - ivi comprese le prove inerenti le fasi intermedie d'esame - sono quelle previste dal D.M. 17/2011.
Le prove d'esame si svolgono nel rispetto delle norme generali vigenti in materia di concorsi pubblici, a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto D.M. 17/2011 e dal presente bando. L'articolazione temporale delle quattro prove viene decisa dalla Commissione esaminatrice, nel rispetto della normativa vigente.
Il candidato sarà ammesso alla prova successiva se avrà superato la precedente. Al termine di ciascuna prova, completate le operazioni di correzione degli elaborati, la commissione redigerà l'elenco degli idonei a sostenere la successiva prova. Tale elenco è pubblicato **sul sito istituzionale delle rispettive Province.**

PROVE PER INSEGNANTE DI TEORIA (articolo 3 - DM 17/2011)

Materie		Allegato 1 - DM 17/2011
Prove	Scritta	**1°.** 2 schede da 40 domande ciascuna (80 quiz in tutto) relative al conseguimento delle patenti A e B. Non sono ammessi più di due errori. Tempo massimo a disposizione 40 minuti **2°.** 3 temi scelti tra gli argomenti del programma d'esame. Tempo massimo a disposizione da 2 ore. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ottiene, in ciascun tema, un punteggio minimo di 5 punti su 10 e un punteggio complessivo, nei tre temi, di almeno 18 punti su un massimo di 30
	Orale	**1°.** simulazione lezione di teoria su argomento a scelta della commissione. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30 **2°.** prova a colloquio sul programma d'esame. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30

PROVE PER ESTENSIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA (abilitazione posseduta: Istruttore di guida (artt. 3 e 10, c. 2 DM 17/2011)

Materie		Allegato 1 - DM 17/2011
Prove	Scritta	**3** temi scelti tra gli argomenti del programma d'esame – Tempo massimo a disposizione da 2 a 6 ore. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ottiene, in ciascun tema, un punteggio minimo di 5 punti su 10 e un punteggio complessivo, nei tre temi, di almeno 18 punti su un massimo di 30

	Orale	**1°.** simulazione lezione di teoria su argomento a scelta della commissione. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30 **2°.** prova a colloquio sul programma d'esame. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30

PROVE PER ISTRUTTORE DI GUIDA (articolo 8 DM 17/2011)

Materie		Allegato 2 - DM 17/2011
Prove	Scritta	2 schede da 40 domande ciascuna (80 quiz in tutto) relative al conseguimento delle patenti A e B. Non sono ammessi più di due errori. Tempo massimo a disposizione 40 minuti
	Orale	prova a colloquio sul programma d'esame. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30
	Pratica	capacità di istruzione alla guida veicoli categorie A (1 prova), B (1 prova), C+E o D (1 prova); supera la prova il candidato che ottiene per ciascuna prova un punteggio minimo di 5 punti su 10 e un punteggio complessivo di almeno 18 punti su un massimo di 30

- Non sosterranno la prova pratica i candidati con patente B speciale, C speciale e D speciale (ai soli fini previsti dall'art. 5 - comma 2 - D.M. 17/2011)

- La prova pratica, tranne la prova su motociclo (con cilindrata non inferiore a 600 cm'), deve essere sostenuta su veicoli (Auto e Autobus) dotati di doppi comandi. Il candidato, a pena di esclusione, dovrà presentarsi il giorno dell'esame provvisto dei veicoli necessari per sostenere le prove previste.

I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all'uso di scuola guida e devono essere forniti a cura e spese del candidato; possono essere di proprietà del candidato stesso o messi a sua disposizione da un'autoscuola, da un centro di istruzione o da un'impresa di noleggio. I veicoli devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) a tutela del membro della Commissione conducente dei veicoli durante le prove, anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame. Tale condizione deve essere dimostrata con idonea documentazione.

PROVE PER ESTENSIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA (abilitazione posseduta: Insegnante di teoria) (artt. 8 e 10, c. 1 DM 17/2011)

Materie		Allegato 2 - DM 17/2011
Prova orale		prova a colloquio sul programma d'esame. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30
Prova pratica	- Per istruttori di tutte le categorie di patenti	- capacità di istruzione alla guida veicoli categorie A, B, C+E o D
	- Per istruttori di tutte le categorie di patenti ma con esclusione patenti ciclomotori e motocicli	- capacità di istruzione alla guida veicoli categorie B, C+E o D

- Non sostengono la prova pratica i candidati con patente B speciale, C speciale e D speciale (ai soli fini previsti dall'art. 5 c. 2 DM 17/2011)

- La prova pratica, tranne la prova su motociclo (con cilindrata non inferiore a 600 cm'), deve essere sostenuta su veicoli (Auto e Autobus) dotati di doppi comandi. Il candidato, a pena di esclusione, deve presentarsi il giorno dell'esame provvisto dei veicoli necessari per sostenere le prove previste.

I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all'uso di scuola guida e devono essere forniti a cura e spese del candidato; possono essere di proprietà del candidato stesso o messi a sua disposizione da un'autoscuola, da un centro di istruzione o da un'impresa di noleggio. I veicoli devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) a tutela del membro della Commissione conducente dei veicoli durante le prove, anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame. Tale condizione deve essere dimostrata con idonea documentazione.

PROVE PER L'ESTENSIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA PER PATENTI

CATEGORIA "A" (artt. 8 - comma 2 - lett. cl e 10 c. 3 DM 17/2011)

Materie		Allegato 2, lettera B), relativamente alle lezioni di guida simulata su motociclo
Prova	pratica	capacità di istruzione alla guida veicoli categorie A

La prova pratica deve essere sostenuta su motociclo con cilindrata non inferiore a 600 cm'. Il candidato, a pena di esclusione, deve presentarsi il giorno dell'esame provvisto del veicolo necessario per sostenere la prova prevista.
Il veicolo utilizzato per la prova pratica di guida deve essere fornito a cura e spese del candidato; può essere di proprietà del candidato stesso o messo a sua disposizione da un'autoscuola, da un centro di istruzione o da un'impresa di noleggio, o da altro soggetto.
Il veicolo deve essere dotato di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui è destinato (esame per istruttore di autoscuola) a tutela del membro della Commissione conducente del veicolo durante la prova, anche limitatamente ai giorni di espletamento della prova d'esame. Tale condizione deve essere dimostrata con idonea documentazione.

Gli insegnati di teoria e gli istruttori di guida già abilitati che intendono ottenere l'estensione della propria abilitazione sono esenti dallo svolgere la prima prova consistente nella compilazione di quiz a risposta multipla, così come previsto dall'ART.10 del D.M. n.17 del 26/01/2011.

ART. 6 - PROCEDURE D'ESAME

Per la **prima prova quiz,** successivamente all'identificazione dei candidati, la Commissione unica d'esame farà scegliere ad un candidato una delle tre buste sigillate (preparate dalla Commissione stessa) il cui contenuto diventerà oggetto della prova.

A ciascun candidato verrà consegnato in particolare, oltre ai quiz, anche il seguente materiale:

- una busta grande contrassegnata con la lettera "A" in cui inserire la prova;
- una busta di dimensioni più piccole contrassegnata con la lettera "A1" contenente un cartoncino dove scrivere le proprie generalità da inserire nella busta più grande (per garantirne l'anonimato).

La prima prova quiz avrà **durata massima 40 minuti.**

Terminata la prima prova quiz, la Commissione unica esaminatrice si ritirerà per la **correzione degli elaborati** e, dopo, procederà con l'appello dei candidati ammessi alla **seconda prova** ai quali sarà consegnato il seguente materiale:

- una busta grande contrassegnata dalla lettera "B" in cui inserire la prova scritta relativa al caso pratico;

- una busta di dimensioni più piccole contrassegnata con la lettera "B1" contenente un cartoncino dove scrivere le proprie generalità da inserire nella busta più grande (per garantirne l'anonimato).

La seconda prova avrà **durata massima 2 ore.**

Al momento della consegna da parte dei candidati degli elaborati di ciascuna delle due prove scritte, almeno due membri della commissione apporranno sulla busta grande le proprie firme e restituiranno il documento di identità al candidato.

Per entrambe le prove scritte il penultimo candidato che consegnerà la prova, dovrà rimanere in aula fino alla consegna della prova da parte dell'ultimo candidato.

Per garantire la corretta attribuzione di ciascuna delle due prove al relativo candidato, la Commissione, prima di iniziare le operazioni di correzione, attribuirà lo stesso numero progressivo a ciascuna coppia di buste "A" e "B" contenenti i due elaborati e alle relative buste più piccole A1 e B1 contenenti il nome del candidato. Al termine della correzione, la Commissione provvederà all'apertura delle bustine contenenti i cartoncini sui quali il candidato ha scritto le proprie generalità, per poter identificare l'autore dei due elaborati.

Alla fine delle prove su esplicita richiesta, verrà rilasciata una lettera per il datore di lavoro attestante la partecipazione all'esame.

ART. 7 - REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE LE PROVE D'ESAME

Le prove scritte sono anonime: non dovranno essere firmati i fogli dei quiz, la busta grande, la bustina piccola, né dovranno essere apposti segni di riconoscimento, pena l'annullamento della prova. Nome e cognome dovranno essere indicati esclusivamente sul cartoncino contenuto nella bustina.

NOTA BENE - Nella prova quiz la risposta ritenuta esatta dovrà essere barrata con una X, nell'apposito riquadro; **l'apposizione di segni diversi dalla X comporterà l'annullamento della prova**. **Verrà attribuito un punto ad ogni risposta corretta**; **la mancata risposta verrà considerata errore e non avrà punteggio.** In tale prova non saranno ammesse correzioni: nel caso in cui una risposta venisse corretta la risposta verrà considerata comunque sbagliata.

Non si potrà uscire dall'aula prima di aver terminato e consegnato l'elaborato alla Commissione.

I cellulari come ogni altro dispositivo elettronici abilitati all'invio di messaggi e collegamento ad internet (tablet, PC, Smart Watch…) dovranno essere tenuti spenti e consegnati alla commissione prima dell'inizio di ciascuna prova.

Gli elaborati dovranno essere scritti esclusivamente con penna consegnata dalla Commissione, su carta riportante il timbro dell'Ente e la sigla di un componente la Commissione o del segretario.

I candidati non potranno consultare appunti, testi, manoscritti ed altro materiale.

Durante le prove scritte non sarà permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti. I candidati colti in flagrante violazione di questi divieti saranno allontanati dall'aula e considerati respinti.

ART. 8 - ESITO DELL'ESAME

Al termine dei lavori, la Commissione unica esaminatrice predisporrà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto l'esame con relativo esito (idonei e non idonei) che sarà pubblicato sui rispettivi siti web delle due Province.
Il Dirigente del servizio competente di ciascuna Provincia, sulla base delle risultanze del verbale redatto dalla Commissione unica esaminatrice, provvederà al rilascio del tesserino ai soggetti risultati idonei, che certifica l'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di insegnante e/o istruttore di autoscuola.
L'attestato di idoneità professionale viene consegnato al titolare, o a persona da questi delegata con atto scritto in carta semplice e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e della persona delegata, previo assolvimento dell'imposta di bollo di importo vigente secondo le modalità indicate dalle rispettive Province di residenza.

Art 9 - ACCERTAMENTI ED ANNULLAMENTO DELL'ATTESTATO

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà anche prima del rilascio dell'attestato, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in autocertificazione e/o sui documenti allegati all'istanza e resi ai fini dell'ammissione all'esame.
Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e conseguito l'abilitazione in difetto dei requisiti previsti dal Regolamento e del presente avviso e nel caso di dichiarazioni non veritiere, il Dirigente competente procederà, con proprio provvedimento alla revoca dell'abilitazione, comunicandone all'interessato la decadenza, salvo ogni ulteriore conseguenza di legge.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge per dichiarazioni non veritiere, utilizzo o formazioni di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità.

ART. 10- TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento Amministrativo deve concludersi entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza del presente bando che coincide con la data di scadenza di presentazione delle domande. La conclusione del procedimento avviene con l'adozione da parte dei rispettivi Dirigenti della determinazione di approvazione degli atti della Commissione d'esame.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali contenuti nella domanda di ammissione all'esame sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatizzati delle Province di Lucca e Massa-Carrara secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso al procedimento oggetto del bando. I dati conferiti di identificazione del candidato (nome, cognome, luogo e data di nascita) e gli esiti dell'esame e del tipo di abilitazione, senza indicazione di punteggi conseguiti nelle singole prove, sono comunicati e diffusi con la pubblicazione sul sito istituzionale degli Enti.

L'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 è riportata in calce al fac simile di domanda allegato al presente bando e per quanto non espressamente previsto si demanda a specifico Regolamento Provinciale in materia.

ART. 12 - NORMATIVA APPLICABILE E INFORMAZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari.
Nel caso di contrasto tra norme dei Regolamenti Provinciali e le norme del presente bando, valgono le disposizioni di quest'ultimo.
Viene in ogni caso fatta sempre salva l'eventuale applicazione di norme successive alla data del presente bando delle quali verrà comunque data adeguata informazione tramite sito web degli Enti.
I candidati sono invitati a consultare periodicamente il predetto sito per eventuali informazioni relative al presente bando in quanto la loro pubblicazione sullo stesso **equivale a notifica ad ogni effetto di legge.**

ART. 13 ACCESSO AGLI ATTI

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento con le modalità di legge.
Si demanda in particolare a quanto previsto dai vigenti Regolamenti Provinciali in materia di accesso agli atti in particolare per quanto riguarda le modalità e i termini per l'esercizio del diritto di accesso e le modalità per l'eventuale notifica ai contro-interessati (soggetto che dall'esercizio del diritto di accesso verrebbe compromesso il loro diritto di riservatezza).

INFORMAZIONI

Referenti PROVINCIA DI LUCCA:
Lucia Moriani: 0583/417351 - l.moriani@provincia.lucca.it

Referenti PROVINCIA DI MASSA-CARRARA:
M Beatrice Gavarini: m.gavarini@provincia.ms.it
Donatella Danesi: 0585 816439 - d.danesi@provincia.ms.it